



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Regolamento urbanistico

Appendice 4

Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche

16 maggio 2008

1. Premessa e riferimenti normativi

La normativa per il superamento delle barriere architettoniche e urbanistiche, trova applicazione per la prima volta nella legislazione italiana agli inizi degli anni '70 con la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", dove all'articolo 27 è stabilito quanto segue: *Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.*

In realtà le norme d'attuazione saranno emanate con il D.P.R. 27 aprile 1978, n.384, "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici". L'introduzione delle norme per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati avviene con la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", seguita dal successivo Decreto ministeriale - Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, contenente "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

All'articolo 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", è prevista la rimozione d'ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, disponendo che le regioni, i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) realizzino, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. Sempre nello stesso articolo è disposto che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti e all'effettiva possibilità d'accesso al mare per i portatori di handicap.

Il quadro normativo si completa con il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" che sostituisce, abrogandolo, il Decreto del Presidente del-

la Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Oltre alle disposizioni di carattere nazionale esistono disposizioni di carattere regionale legge regionale 9 settembre 1991, N. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche” e successive modificazioni e integrazioni contenute anche nella legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 che definiscono i criteri, le modalità d’applicazione e d’accesso ai possibili contributi in relazione ad interventi di superamento delle barriere architettoniche.

2. Definizione e articolazione del programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche

In considerazione del quadro normativo sopra riportato, il regolamento urbanistico definisce il programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche come indicato all’articolo 55 comma 4, lett. f), della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, contenente il censimento delle attrezzature e degli spazi pubblici nell’ambito urbano. Il presente elaborato individua gli immobili di principale fruizione pubblica attraverso un apposito set di tavole denominate B1 – Abbattimento delle barriere architettoniche. Rispetto a ogni attrezzatura e a ogni spazio pubblico si è valutato sinteticamente il grado di accessibilità, come riportato nella tabella che segue. Essa costituisce un elenco di priorità da includere anche nel programma triennale delle opere pubbliche.

Tab. 1 – Attrezzature e spazi pubblici per fruibilità

N.	FRUIBILITA'		
	Accessibile	Parzialmente accessibile	Non accessibile
Gavorrano			
1		Municipio	
2		Biblioteca	
3		Scuola materna	
4		Scuola elementare e media	
5			Cimitero
6	Centro socio-sanitario		
7	Casa di riposo		
8		Teatro	
9		Parco pubblico Finoria	
10	Museo della miniera		
11	Teatro delle Rocce		
12			Ufficio postale

N.	FRUIBILITA'		
	Accessibile	Parzialmente accessibile	Non accessibile
13			Impianti sportivi
14			Chiesa
15		Laboratorio	
16		Giardini pubblici	
Filare			
17	Ambulatorio		
18		Parco pubblico	
Bagno di Gavorrano			
19	Scuola elementare		
20		Impianti sportivi	
21	Piscina comunale		
22		Parco pubblico	
23	Ambulatorio		
24			Palestra p. del popolo
25		Parco pubblico	
26	Cinema		
27	Ufficio postale		
28			Chiesa
29		Cimitero	
30		Centro sociale	
31		Scuola materna	
Caldana			
32			Parco pubblico
33	Scuola elementare		
34			Chiesa
35		Cimitero	
36			Impianti sportivi
37			Scuola materna
Bivio di Caldana			
38		Impianti sportivi	
Bivio di Ravi			
39	Ambulatorio		
40		Impianti sportivi	
Ravi			
41			Parco pubblico
42		Parco minerario	
43		Cimitero	
44			Chiesa

N.	FRUIBILITA'		
	Accessibile	Parzialmente accessibile	Non accessibile
Grilli			
45	Ambulatorio		
46			Chiesa
47	Scuola elementare		
48		Impianti sportivi	
Giuncarico			
49		Parco pubblico	
50		Impianti sportivi	
51		Cimitero	
52			Chiesa
53		Scuola elementare	
54	Ambulatorio		
Castellaccia			
55	Ambulatorio		
56		Impianti sportivi	

Gli interventi potranno essere attuati attraverso una progettazione delle strutture con inserimento di dispositivi necessari a garantire l'accessibilità e la fruibilità. Considerato comunque il carattere storico e la conformazione geomorfologia dell'abitato del capoluogo e di gran parte delle frazioni, specie quelle poste in collina, il programma di abbattimento delle barriere architettoniche potrà essere attuato prevedendo anche accompagnatori, servizi e strutture di facile utilizzo per lo spostamento ed il superamento delle barriere e degli ostacoli esistenti, al fine di favorire l'accesso alle aree e ai fabbricati storici, all'esterno dei quali non è pensabile o possibile la realizzazione di rampe, elevatori o quanto altro necessario alla accessibilità autonoma di soggetti su sedia a ruote.

Il contesto urbano di recente edificazione presenta minori problematiche sia in considerazione della localizzazione dell'edificato sia in riferimento alle possibilità di realizzazione degli interventi necessari a garantire l'accessibilità, in parte anche esistenti. Per le aree di nuova previsione edificatoria, invece, visto quanto indicato dalla legislazione vigente, gli interventi ammessi dovranno garantire l'accessibilità degli spazi comuni.

Il programma può essere quindi articolato in tre fasi:

- interventi di recupero e revisione del tessuto edilizio storico, nei quali con accesso a contributi o con investimenti conseguenti alla necessità ed adattabilità di fabbricati a nuove e moderne funzioni, si dovranno attuare nel rispetto delle peculiarità storiche dei manufatti e del contesto paesaggistico, tutti gli accorgimenti progettuali necessari a garantire l'accessibilità degli spazi comuni o pubblici;
- interventi sul tessuto edilizio recente o comunque non con caratteristiche storiche, nei quali

dovrà essere posta attenzione alla fruibilità ed accessibilità degli spazi aperti e delle aree comuni dei manufatti, intervenendo con progetti che prevedano l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;

- interventi di nuova edificazione, all'interno dei quali l'accessibilità degli spazi pubblici e di quelli con caratteristiche condominiali, dovrà essere garantita in fase di progetto e verificata in fase di realizzazione.

Come evidente e come contemplato dalla legislazione vigente, la maggiore attenzione e praticabilità d'interventi deve essere volta all'accessibilità per i soggetti con problemi motori, rimanendo esclusi per la maggior parte della fruibilità ed accessibilità alle strutture e agli spazi pubblici sia i portatori di handicap con problemi di sordità che quelli con problematiche inerenti alla cecità, per i quali potranno essere previste strutture mirate e progettate anche in considerazione della gravità dell'handicap.